



ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO (WILA)

Milano 25 marzo 2015

Tra

CONFARTIGIANATO Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

e

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia

premesse che :

- La bilateralità prevista dagli Accordi e dai Contratti Collettivi dell'Artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
- Le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura contestualmente il diritto alla erogazione diretta, da parte dell'impresa datrice di lavoro eventualmente non versante al sistema bilaterale, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale.
- L'impresa, aderendo alla bilateralità nazionale e regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
- Le Linee Guida per la Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro, ratificate dalle Parti Sociali lombarde dell'artigianato in data 2 aprile 2012, prevedono all'art. 11 "forme di provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e , su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro".
- Per la realizzazione delle suddette provvidenze le imprese, come previsto



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



nei CCRL, ai quali si rinvia, verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente, così come disposto dai vigenti Accordi interconfederali in materia.

- L'Accordo istitutivo del fondo WILA, e delle sue contestuali prestazioni, sarà sottoposto a Regione Lombardia in vista di un'ipotesi di cofinanziamento regionale a valere sulla legge 7 del 2012 "Misure per la crescita e l'occupazione" o su altre norme regionali



Tutto ciò premesso costituisce parte integrante dell'Accordo.

Le Parti firmatarie della presente intesa concordano quanto segue:



1. Sarà costituito un Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) intercategoriale di assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i sette contratti collettivi regionali di lavoro sottoscritti dalle stesse Parti:



- CCRL Area Acconciatura / Estetica
- CCRL Area Alimentazione e Panificazione
- CCRL Area Chimica / Ceramica
- CCRL Area Comunicazione
- CCRL Area Legno / Lapidei
- CCRL Area Meccanica
- CCRL Area Moda / Tessile



2. Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla Contrattazione Collettiva Regionale di lavoro in relazione al Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA), decorrerà con la retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.



3. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello", pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.







4. L'applicazione di quanto previsto al punto 3, non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
5. Le disposizioni contenute nel presente accordo verranno recepite, così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 3 marzo 2015, dai sette CCRL (fac simile allegato).
6. Entro il 30 maggio 2015 le Parti procederanno alla formalizzazione di Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento. Sempre entro il 30 maggio 2015 sarà definito il Nomenclatore delle prestazioni e si procederà alla costituzione degli Organismi Statutari, che provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per garantire l'avvio dell'operatività del Fondo stesso. Il funzionamento del Fondo socio-sanitario è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dello stesso, che si intendono recepiti dai CCRL così come concordati dalle Parti firmatarie la presente intesa.



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO Lombardia

Eugenio Jaber

CNA Lombardia

St. Ba

CLAAI Lombardia

Ugo

CASARTIGIANI Lombardia

Antonio

CGIL Lombardia

Antonio

CISL Lombardia

Antonio

UIL Lombardia

Antonio





FAC-SIMILE per i sette CCRL

INTEGRAZIONE al C.C.R.L. Area del
WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO (WILA)

Milano 2015



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

organizzazioni di categoria

con l'assistenza di



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

federazioni

Premesso che sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

- l'Accordo Interconfederale Regionale del 2 aprile 2012
- il CCRL area del
- l'Accordo Quadro Regionale Welfare e Bilateralità del 3 marzo 2015,
- l'Accordo Interconfederale Regionale Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) del 25 marzo 2015

si concorda quanto segue

1. Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla Contrattazione Collettiva Regionale di lavoro in relazione al Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA), decorrerà con la retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.
2. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello",



pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

3. L'applicazione di quanto previsto al punto 2, non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
4. Il funzionamento del Fondo socio-sanitario è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dello stesso, che si intendono recepiti dal presente CCRL così come definiti dalle Parti sociali regionali confederali dell'artigianato.



Letto, confermato e sottoscritto



[Handwritten signatures in blue ink]

